Giurisprudenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 5914 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FEDERICO GUIDO
Data pubblicazione: 12/03/2018

SENTENZA

sul ricorso 5632-2015 proposto da:

SPADACINI MARCO, MARINO BENITO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FASANA 16, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO RAMPIONI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE IANNACCONE;

D'AMBROSIO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA,

2017

2163

VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato ROMOLO REBOA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale Rep. n. 3227 del 24.7.2015 per Notaio Dr. Andrea Mosca in Roma;

- ricorrenti -

nchè contro

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANIA LOPATRIELLO, GIANFRANCO RANDISI, MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositato il 13/11/2014 RG.V.G. n.37/2014, Cron.n. 2438/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati RICCARDO RAMPIONI e ROMOLO REBOA, difensori dei ricorrenti, che hanno chiesto di riportarsi alle difese depositate;

uditi gli Avvocati GIANFRANCO RANDISI e MARIA GIOCONDA DE GAETANO POLVEROSI, difensori del controricorrente, che hanno chiesto di riportarsi anch'essi.

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

Esposizione del fatto

Benito Giovanni Marino, Marco Spadacini ed Antonio D'Ambrosio hanno proposto opposizione, ex art. 195 d.lgs.58/1998, innanzi alla Corte d'Appello di Torino, avverso la delibera n.18724 del 6.12.2013, con la quale la Consob ha irrogato nei loro confronti sanzioni pecuniarie, in qualità di componenti del collegio sindacale di Fondiaria SAI spa, in relazione al periodo di permanenza in carica, rispettivamente, nella misura di 765.000,00 euro a carico del Marino, 760.000,00 euro a carico dello Spadaccini e 520.000,00 euro a carico del D'Ambrosio, ravvisando una serie di violazioni dell'art. 149 comma 1 lett. a),b),c) e c) bis del d.lgs. n.58/1998.

Gli illeciti amministrativi formalizzati a carico dei ricorrenti si fondano sulla omessa o carente vigilanza in relazione ad una serie di operazioni con "parti correlate", risalenti al periodo 2003-2011, poste in essere con gli allora azionisti di riferimento, i membri della famiglia Ligresti (soci di controllo tramite Premafin spa del gruppo che faceva capo a Fonsai) o con società dagli stessi partecipate, in particolare Sinergia Holding spa (dichiarata fallita il 14 giugno 2012) e sue controllate dirette ed indirette, tra cui, principalmente, la società di costruzioni IM.CO. spa (anch'essa dichiarata fallita nel giugno 2012), I.CE.IN. spa, Marcora Costruzioni spa, le società di progettazione Europrogetti srl, SEPI 97 srl, MI.PRA.V. srl ed altre società, cui erano frequentemente affidati da Fonsai o da altre società del gruppo incarichi di varia natura.

In particolare, la Consob accertava l'inosservanza da parte dell'organo di controllo di Fonsai dei doveri di vigilanza previsti dal TUF in relazione alle sotto indicate operazioni compiute dalla società:

dirittobancario.it

- progetti immobiliari denominati "Marina Porto di Loano", "Area Castello", "Area Garibaldi", "San Pancrazio Parmense", "Villa Ragionieri", "Hotel The One", e "Via Cambi";
- acquisizione di Atahotels;
- conclusione di contratti di consulenza con l'ing. Salvatore Ligresti; deliberazione di compensi ed assegnazione di *bonus* in favore degli amministratori, tutte attività poste in essere da Fonsai spa con parti correlate;
- contratti stipulati con Gilli, Gilli Communications, SoGePi e Laità;
- acquisizione di terreni in Bruzzano e di diritti edificatori in un'area sita in Pieve Emanuele.

I ricorrenti, oltre ad eccepire la tardività delle contestazioni, hanno, nel merito, dedotto l'illegittimità delle sanzioni, lamentando:

- di aver svolto una diligente attività di vigilanza e controllo attraverso la verifica della documentazione predisposta dal CdA in vista delle operazioni discusse e deliberate, per cui, *ex ante* nessun dubbio poteva sorgere in orine alla correttezza ed attendibilità della documentazione stessa;
- molte delle operazioni contestate non erano state neppure sottoposte al CdA;
- erano state richieste informazioni agli organi di controllo delle società controllate sia in merito a specifiche operazioni che ai sistemi di amministrazione e controllo, nonchè all'andamento della gestione;
- vi erano stati periodici incontri con le società di revisione, la struttura di *audit* ed in generale con le strutture preposte al controllo interno, con la conseguenza che gli elementi all'epoca a disposizione

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

attestavano la correttezza dell'iter decisionale relativo alle varie delibere, sotto il profilo sia procedurale che della documentazione raccolta.

Al Collegio sindacale competeva, peraltro, una mera funzione di alta vigilanza e supervisione sull'attività di controllo svolta dagli organi a ciò preposti ed i sindaci non erano tenuti a svolgere proprie indagini per accertare situazioni e vicende ad essi taciute dagli amministratori e non evidenziate dal sistema di controllo.

La Consob, costituitasi, ha resistito.

La Corte d'Appello di Torino, con decreto depositato il 13 novembre 2014, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Antonino D'Ambrosio ha ridotto la sanzione n.2), riguardante l'iniziativa immobiliare "Area Castello" a 25.000,00 euro. e conseguentemente, la misura complessiva delle sanzioni irrogate in 515.000,00 euro.

Ha respinto, per il resto, la sua opposizione e quella del Marino e dello Spadacini, condannando gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali.

Per la cassazione del decreto, hanno proposto ricorso i signori Marino, Spadacini e D'Ambrosio, sulla base di quattro motivi.

La Consob ha resistito con controricorso.

In prossimità dell'udienza, il D'Ambrosio e la Consob hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 cpc.

Considerato in diritto

Il *primo motivo* denuncia la violazione dell'art. 195 comma 1 TUF in relazione all'art. 360 n.3) cpc ed all'art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di decadenza della Consob dal potere

dirittobancario.it

sanzionatorio, omettendo di effettuare, al riguardo, un accertamento autonomo del momento in cui le contestazioni Consob avrebbero potuto e dovuto essere formulate.

In particolare, i ricorrenti rilevano che già nei mesi di settembre-ottobre dell'anno 2010 la Consob aveva provveduto a richiedere alla società informazioni su una serie di operazioni immobiliari da essa poste in essere e le informazioni ottenute in tale sede ponevano già l'Autorità in condizione di esprimere la propria valutazione sull'operato degli organi sociali di Fonsai.

Di fatto, i medesimi aspetti erano stati posti alla base delle contestazioni effettuate nell'anno 2012.

Inoltre, alcune delle operazioni contestate , vale a dire il progetto relativo all'Area Castello, i contratti di consulenza con l'ing. Ligresti. il compenso *una tantum* corrisposto al dott. Marchionni, i contratti con Gilli e Gilli Communications , i contratti con So.Ge.Pi., erano già descritte nella prima relazione del collegio sindacale del 16 marzo 2012 : ad eccezione dell'acquisizione dei verbali del CdA e del collegio sindacale , nonché delle *fairness opinion*, ottenuti dalla Consob tra il 3 ed il 4 aprile 2012, nessuna ulteriore attività istruttoria era stata svolta dalla Commissione su tali operazioni.

Altre operazioni oggetto di contestazione erano invece descritte nella successiva relazione del Collegio sindacale del 18 aprile 2012, mentre la Consob avrebbe atteso fino al 26 luglio per disporre l'acquisizione dei verbali del CdA e del collegio sindacale, le *fairness opinion* e le relazioni dell'Audit.

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

Sulla base di tali rilievi, i ricorrenti contestano pertanto la conclusione della Corte territoriale, secondo cui soltanto con la relazione finale del collegio sindacale dell' ottobre 2012 la Consob si sarebbe trovata in possesso di tutti i dati necessari per una complessiva valutazione della situazione.

Il *secondo motivo* denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di tardività ex art. 360 n.5) cpc; in subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 195 comma 1 TUF, in relazione all'art. 360 n.3) e 111 Cost.

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, sul presupposto della differente finalità posta a fondamento della richiesta di informazioni da parte della Consob alla Fonsai nell'anno 2010, avrebbe omesso di esaminare le informazioni acquisite già in quella data, al fine di verificare se dette informazioni fossero già sufficienti ai fini dell'accertamento delle violazioni, contestate ai sindaci solo nel dicembre 2012.

I motivi, che, in virtù dell'intima connessione, vanno unitariamente esaminati, non hanno pregio.

Essi si risolvono, in concreto, nella sollecitazione ad un nuovo accertamento dei fatti e delle prove, peraltro specificamente esaminati e valutati dalla Corte d'Appello, per inferirne una diversa conclusione in ordine al superamento del termine tra accertamento degli illeciti e notifica degli estremi della violazione.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per

dirittobancario.it

la contestazione degli illeciti da parte della Consob, non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività ispettiva è terminata, né con quello in cui è stata depositata la relazione dell'indagine, né con quello in cui la Commissione si è riunita per prenderla in esame, poiché la "constatazione" dei fatti non comporta di per sé il loro "accertamento"(Cass. 3043/2009). Ne consegue che, mentre la redazione della relazione ed il suo esame debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi, occorre, invece, individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione stessa (Cass. 25836/2011).

In particolare, nell'individuazione della data dell'esito del procedimento di più violazioni connesse dev'essere valutato il complesso degli accertamenti compiuti dall'amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla *complessità* degli accertamenti medesimi (Cass. 21114/2012).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha escluso, con motivazione logica, coerente ed adeguata, che il termine ex art. 195 TUF potesse farsi decorrere dalle indagini svolte dalla Consob nel settembre/ottobre 2010 , precedute dalla richiesta di informazioni del 2 settembre 2010, come pure dalle successive relazioni, interlocutorie, del collegio sindacale, del marzo ed aprile 2012.

Ed invero, quanto alla richiesta del 2 settembre 2010, la stessa era stata formulata ex art. 115 comma 1 lett b) TUF al fine di verificare la correttezza delle informazioni fornite al pubblico, in un ambito dunque e

dirittobancario.it

con finalità ben diversi da quello delle successive contestazioni di omessa vigilanza da parte del collegio sindacale, che formano oggetto del presente giudizio.

La Corte territoriale ha altresì evidenziato, con valutazione di merito adeguatamente motivata, come non vi siano elementi sufficienti a consentire di ipotizzare che le operazioni oggetto degli illeciti contestati ai sindaci e le loro criticità, emergessero già e fossero pienamente evidenti non già in funzione delle violazioni compiute dalla società, ma in relazione al diverso profilo afferente l'omessa vigilanza da parte dei sindaci.

La Corte d'Appello ha pertanto ritenuto che l'attività di verifica compiuta dal Collegio sindacale Fonsai possa ritenersi conclusa solo con la relazione finale del 26.10.2012, in quanto solo con detta relazione la Consob si è trovata in possesso di tutti i dati necessari per una valutazione complessiva della situazione e per l'accertamento di eventuali illeciti amministrativi imputabili agli organi sociali e, segnatamente, ai sindaci.

L'atto di contestazione della Consob, notificato nel dicembre dello stesso anno , rappresentava dunque il risultato di una valutazione complessiva del sistema dei controlli della Fonsai, condotta mediante l'esame di un corposo insieme di operazioni riscontrate come irregolari, che non poteva prescindere dall'acquisizione di tutti gli atti e l'esame di tutte le relazioni del collegio sindacale.

La contestazione degli addebiti ai sindaci, infatti, non poteva prescindere dalla ricostruzione del complessivo sistema della vigilanza all'interno del gruppo Fonsai, onde non avrebbe avuto alcun senso

dirittobancario.it

procedere a contestazioni parcellizzate, senza procedere all'accertamento del complessivo sistema di vigilanza in cui le violazioni si inserivano e dal quale traevano fondatezza.

Il giudice di merito ha dunque ritenuto, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, che, nel caso di specie, la complessità della valutazione del materiale acquisito giustificasse il decorso di un lasso di tempo, ritenuto del tutto ragionevole, tra acquisizione degli elementi probatori e constatazione dei fatti nella loro materialità, da un lato, ed "accertamento", quale *dies a quo* per la contestazione, ai sensi dell'art. 195 TUF.

Quanto poi alla specifica censura di omesso esame del contenuto delle informazioni acquisite dalla Consob sin dall'anno 2010, essa è inammissibile.

Ed invero, il mancato o incompleto esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n.5) cpc, qualora, come nel caso di specie, il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in esame dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie e specificamente confutato tutte le allegazioni difensive delle parti (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Come già evidenziato, peraltro, la Corte ha specificamente preso in esame e confutato tale rilievo, evidenziando che solo con l'ultima relazione la Commissione aveva acquisito un quadro sufficientemente chiaro e completo delle singole violazioni e della condotta omissiva imputabile agli odierni ricorrenti.

Con il *terzo motivo* si denuncia la falsa applicazione dell' art. 149 del TUF in relazione all'art.360 n.3) cpc, lamentando che la Corte territoriale

dirittobancario.it

abbia affermato la responsabilità del collegio sindacale, omettendo di rilevare che tale organo non può essere ritenuto responsabile tutte le volte in cui la sua attività sia stata condizionata dalla mancata conoscenza di atti di gestione non risultanti dalla documentazione della società.

Secondo i ricorrenti deve escludersi che possa imporsi al collegio sindacale un'attività di indagine e ricerca di elementi ed informazioni ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle disposizione del TUF dedicate ai doveri del collegio sindacale.

Pure tale motivo è destituito di fondamento.

La Corte territoriale ha accertato, con adeguato apprezzamento di fatto, che gli opponenti sono venuti meno all'obbligo di vigilanza previsto dall'art. 149 TUF, avuto riguardo all'adeguatezza delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo interno e contabile ed all'affidabilità di detti strumenti a rappresentare adeguatamente i fatti gestionali, omettendo di avvalersi di quella vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori attribuiti ai sindaci dagli artt. 149 TUF, 151 e 152 TUF.

I rilievi critici dei ricorrenti riguardano essenzialmente una presunta inesigibilità dei doveri di vigilanza, in presenza di comportamenti omissivi degli amministratori ed avuto riguardo alle complessità della struttura organizzativa della Fonsai, che controllava oltre 120 società.

Si osserva in contrario che, come questa Corte ha già affermato, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società quotata non può comportare l'esclusione o il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle

dirittobancario.it

procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo *quoad functione* (Cass. 29 marzo 2016 n.6037), gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti degli atti di abuso gestionali, ma anche dell'adeguatezza delle metodologie, finalizzate al controllo interno della società di investimenti, valutando preventivamente e verificando efficienza ed adeguatezza del suddetto sistema di controllo, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa Consob, a garanzia degli investitori – e, dall'altro lato l'obbligo legale di denuncia immediata alla Consob (Cass.Ss.Uu.20934/2009).

I sindaci, inoltre, hanno l'obbligo di partecipare alle sedute del CdA e del comitato esecutivo e l'art. 151 TUF attribuisce loro il potere-dovere di svolgere ispezioni e controlli e di chiedere notizie agli amministratori, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, con assunzione di un ruolo che non sia limitato alla ricezione di quanto deve pervenire per legge dagli amministratori, ma attivo nella ricerca dei necessari elementi di valutazione.

Non si tratta, dunque, di sottoporre gli organi amministrativi ad un controllo sul "merito" delle scelte gestionali, ma di esercitare tempestivamente gli ampi poteri ispettivi e di monitoraggio della gestione che la legge impone ai sindaci, anche mediante comunicazioni alla Consob, esercizio che nel caso di specie la Corte territoriale, ha accertato essere stato del tutto incompleto ed inadeguato, ben potendo i sindaci, anche in presenza di informazioni insufficienti da parte degli

dirittobancario.it

amministratori, attivarsi in proprio per acquisire i necessari elementi conoscitivi.

E' inoltre esente da censure la statuizione della Corte territoriale secondo cui l'attività di controllo avrebbe dovuto essere esercitata con particolare rigore ed approfondimento in relazione alle operazioni effettuate al di fuori dall'oggetto sociale e con il coinvolgimento di parti correlate o con situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori ; e ciò, tanto più in quanto la principale attività svolta dalla società quotata era quella assicurativa, per il cui svolgimento è requisito essenziale l'esistenza di un capitale o fondo di garanzia di ammontare non inferiore a quanto indicato dai regolamenti Isvap ed in relazione al quale vanno valutate con particolare attenzione le operazioni di carattere speculativo ed a rischio di perdite economiche.

Va altresí disattesa la prospettazione dei ricorrenti, secondo cui il collegio sindacale avrebbe compiti di mera vigilanza e supervisione dell'attività svolta dagli altri organi di controllo.

Come evidenziato dalla Corte territoriale, invero, ai sensi dell'art. 149 TUF al collegio sindacale sono attribuiti essenziali compiti di vigilanza sul controllo interno poiché attraverso l'adempimento del dovere di segnalare alla Consob le irregolarità emerse nello svolgimento di un'attività interna e di interesse privato, l'organo di controllo consente l'attivazione "esterna" della Commissione a tutela di interessi anche di natura pubblica.

In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente individuato l'ambito dei poteri/doveri di vigilanza del collegio sindacale ed ha accertato, con valutazione di merito adeguatamente motivata, che, nel caso di specie, i

dirittobancario.it

ricorrenti avevano omesso di esercitare le prerogative ad essi attribuite e di rilevare e segnalare tempestivamente i numerosi episodi di gravi irregolarità gestionale posti in essere dagli amministratori della Fonsai.

Con il *quarto motivo*, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 Preleggi e 149 comma 1 lett c-bis) del TUF.

In particolare, i ricorrenti censurano la statuizione della Corte territoriale secondo cui il parere del Comitato di controllo interno, anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 avrebbe dovuto valutare "il merito" delle operazioni concluse con parti correlate.

Ad avviso dei ricorrenti, prima del su menzionato regolamento Consob non esisteva una disciplina per la gestione di tali operazioni e l'attuazione dei principi espressi dall'art. 2391 bis c.c. era unicamente affidata al codice di autodisciplina delle società quotate, che attribuiva al Comitato soltanto funzioni consultive e propositive, lasciando piena autonomia al CdA sulle modalità di articolazione dei possibili presidi.

In tale ambito la Fonsai aveva adottato una procedura che attribuiva al Comitato di controllo interno soltanto funzioni consultive, con esclusione di ogni sindacato nel merito, previsto soltanto con il successivo Regolamento Consob entrato in vigore nel gennaio del 2011.

La censura è infondata.

La Corte territoriale ha infatti correttamente rilevato che il carattere *consultivo* del parere del Comitato di controllo interno non ne comportava la natura di mera verifica formale , ma unicamente la non vincolatività, dovendo ritenersi che tali attività di controllo, nell'ambito delle operazioni con parti correlate, fossero necessarie al fine di rilevare

dirittobancario.it

trasparenza e correttezza delle operazioni suddette, con la conseguenza che la verifica dell'esistenza ed effettività delle attività di competenza degli organi di ambito amministrativo, anche di controllo interno, costitutiva parte integrante degli usuali compiti di vigilanza del collegio sindacale.

La Corte ha inoltre ritenuto che il controllo del Comitato di controllo interno non potesse che investire anche la sostanza economica dell'operazione.

E ciò, non già in forza di un'applicazione retroattiva del Regolamento Consob, ma sulla base delle *best practices* vigenti anche prima dell'approvazione di detto Regolamento, posto che sia il Codice di Autodisciplina, la Raccomandazione della Commissione europea n.162/05 ed i Principi OCSE sulla Corporate Governance prevedevano che le operazioni con parti correlate rispettassero criteri di trasparenza e correttezza *sostanziale* e procedurale, intendendosi per correttezza sostanziale la correttezza dell'operazione da un punto di vista economico, e dunque l'allineamento ai prezzi di mercato; per correttezza procedurale, il rispetto delle *procedure* dirette ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

La Corte ha dunque confermato, anche sotto tale profilo, l'omessa vigilanza da parte dell'autorità di controllo interno, in considerazione della peculiare natura delle operazioni contestate, di rilevante impatto economico e che avevano avvantaggiato parti correlate, al di fuori di una adeguata verifica della loro correttezza sostanziale.

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

Il ricorso va dunque respinto, ed i ricorrenti vanno condannati, in solido, alla refusione alla Consob delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Si dà altresí atto ai sensi dell'art.13 comma 1 quater Dpr 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del'art.13 comma 1 bis dpr citato

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del presente giudizio, in favore della Consob che liquida in 18.200,00 , di cui 200,00 € per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali. in misura del 15%, ed accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater Dpr 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del'art.13 comma 1 bis dpr citato.

Cosí deciso in Roma il 14 settembre 2017

dirittobancario.it